LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1907

Gli istituti possono inoltre fare anticipazioni fino a sei mesi di scadenza:

- a) sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali legalmente costituiti;
- b) sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333 e di quelli ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 22 luglio 1906, n. 378, fino a quattro quinti del valore dello zolfo rappresentato dalle fedi sresse, al netto dei prelevamenti, ai sensi della legge 6 giugno 1907, n. 286.

La misura dell'interesse su tali anticipazioni potrà essere inferiore, di non oltre l'uno per cento, a quella normale sulle altre anticipazioni;

- c) sopra fedi di deposito dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle Società di cui all'articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;
- d) sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore.

Art. 33. Gli istituti di emissione possono comperare e vendere a contanti o a termine, per proprio conto, tratte e assegni sull'estero e cambiali sull'estero munite di due o più firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni, finchè dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del ministro del tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, per convertire in versamenti all'estero i certificati nominativi utili al pagamento dei dazi di importazione, o per soddisfare agli ordini eventuali del tesoro.

Gli istituti di emissione avranno facoltà di fare impieghi in cambiali sull'estero e in conti correnti all'estero, non destinati alla riserva per la circolazione e pei debiti a vista, nei limiti che saranno fissati dal ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni generali del mercato monetario.

Art. 42. Gli istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle Imposte dirette.

Essi hanno facoltà di fare alle provincie, delle quali hanno assunto il servizio di ricevitoria, versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quella di due rate bimestrali.

Le somme anticipate dovranno essere

rimborsate entro il termine massimo di sei mesi dalla data del versamento e non potrà farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dall'integrale restituzione delle precedenti.

Art. 107. Agli effetti della vigilanza sugli istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria è istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del tesoro.

Essa è composta:

di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive, e, in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine;

di cinque membri nominati per decreto reale, promosso dal ministro del tesoro udito il Consiglio dei ministri.

I membri di nomina governativa sono: un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale del Tesoro;

l'ispettore generale per la vigilanza sugli istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli;

l'ispettore generale del credito e della previdenza presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La Commissione elegge nel suo seno un vice-presidente.

Art. 110. La vigilanza permanente diretta sugli istituti di emissione e su tutte le annesse gestioni è esercitata dal ministro del tesoro pei mezzi di un ufficio di ispettorato generale.

Prego l'onorevole Rocco, il quale ha proposto una modificazione all'articolo 23 e due aggiunte all'articolo 30, una dopo il secondo comma e l'altra in fine, a dire se, dopo le dichiarazioni del ministro, intende di mantenere o di ritirare la modificazione e le aggiunte suddette.

ROCCO. Viste le condizioni della Camera e la necessità anche di approvare sollecitamente questo disegno di legge, augurandomi che l'onorevole ministro del tesoro voglia tener presenti le mie osservazioni, in quella occasione che gli si presenterà opportuna, nell'interesse degli Istituti stessi rinunzio agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

PANTANO. Debbo fare brevi- osserva-